DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica italiana delle spese effettuate nel 1978 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/964/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE (4), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 della citata direttiva ed all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la Repubblica italiana ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate e che questa domanda è completa, formalmente regolare e conforme alle disposizioni della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE (5) ;

considerando che dall'esame dei dati trasmessi risulta che sono state effettuate spese, imputabili secondo le condizioni previste nella direttiva 75/268/CEE, per un importo di 10 506 884 099 lire italiane ripartito come segue :

— secondo il titolo II 9 268 981 296 Lit,
— secondo il titolo IV 1 237 902 803 Lit ;

che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 35 % delle spese di cui al titolo II, ossia 3 244 143 453 lire italiane, e il 25 % delle spese di cui al titolo IV, ossia 309 475 700 lire italiane per un totale 3 553 619 153 lire italiane ;

considerando che è stato versato un anticipo di 2 665 214 365 lire italiane in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 888 404 788 lire italiane ;

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede, all'articolo 2, che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate durante il 1978 dalla Repubblica italiana è fissato a 3 553 619 153 lire italiane.

Il saldo del contributo, cioè 888 404 788 lire italiane, è versato alla Repubblica italiana.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.